

CONSIGLIO D'EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

SECONDA SEZIONE  
DECISIONE PARZIALE  
SULLA RICEVIBILITÀ

del ricorso n. 19270/07  
depositato dal Sig. Antonio Pesce  
contro l'Italia

La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita il 29 gennaio 2008 in una camera composta da:

Françoise Tulkens, *presidente*,

András Baka,

Ireneu Cabral Barreto,

Vladimiro Zagrebelsky,

Antonella Mularoni,

Danutė Jočienė,

Dragoljub Popović, *giudici*,

et de Sally Dollé, *cancelliere di sezione*,

Visto il ricorso suindicato introdotto il 27 aprile 2007,

Vista la decisione della Corte di avvalersi dell'articolo 29 § 3 della Convenzione e di esaminare congiuntamente la ricevibilità ed il merito della causa,

Viste le dichiarazioni formali di accettazione di un regolamento amichevole della controversia,

Vista la decisione dare priorità al ricorso ai sensi dell'articolo 41 del regolamento della Corte,

Viste le osservazioni sottoposte dal governo convenuto e quelle di risposta presentate dal ricorrente,

Dopo averne deliberato, emette la seguente decisione:

FATTO

Il ricorrente, il Sig. Antonino Pesce, è un cittadino italiano nato nel 1953 e attualmente detenuto presso il penitenziario di Secondigliano (Napoli). È

rappresentato dinanzi alla Corte dall' avvocato G. Saccomanno, del foro di Rosarno (Reggio Calabria).

#### **A. Le circostanze del caso**

Le circostanze di fatto della controversia, Così come sono state esposte dal ricorrente, possono essere riassunte come segue.

##### *1. La sottoposizione del ricorrente al regime speciale di detenzione e al regime "E.I.V."*

Il ricorrente è stato condannato all'ergastolo per, tra le altre cose, il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. È detenuto dal 7 febbraio 1993.

Con un decreto del 3 agosto 1999, il Ministro della Giustizia decideva di sottoporre il ricorrente, e fino al 31 dicembre 1999, al regime di detenzione speciale previsto dall'art. 41 *bis* della legge n. 354 del 26 luglio 1975 (nota anche come legge sull'amministrazione penitenziaria), che introduce delle deroghe alle normali condizioni di detenzione.

Il decreto ministeriale imponeva le seguenti restrizioni:

- limitazione delle visite con i membri della famiglia (al massimo una al mese per un'ora);
- divieto di incontrare terze persone;
- divieto di usare il telefono;
- divieto di ricevere o di inviare all'esterno delle somme di denaro oltre una determinata cifra;
- divieto di ricevere più di due pacchi al mese, ma possibilità di riceverne due all'anno contenenti biancheria;
- divieto di organizzare attività culturali, ricreative e sportive;
- divieto di eleggere i rappresentanti di detenuti e di essere eletti a questo titolo;
- divieto all'esercizio di attività artigianali.

Il decreto del 3 agosto del 1999 era seguito da altri provvedimenti che ne prolungavano l'applicazione. Tra questi, in particolare, un decreto ministeriale adottato il 17 giugno 2002 nei confronti del ricorrente, veniva da quest'ultimo contestato dinanzi al tribunale di sorveglianza di Perugia. Con ordinanza del 10 ottobre 2002, il tribunale di sorveglianza accoglieva le argomentazioni del ricorrente e dichiarava il decreto ministeriale nullo. Osservava, infatti, il tribunale di sorveglianza che le decisioni giurisdizionali adottate nei confronti del ricorrente non consentivano di pensare che questi avesse conservato dopo il 1996 contatti con la criminalità organizzata.

In data non precisata, il ricorrente veniva trasferito al penitenziario di Secondigliano (Napoli). Il 20 maggio 2005, il ricorrente presentava

domanda di trasferimento presso un altro penitenziario, preferibilmente quello di Roma - Rebibbia, al fine di poter seguire dei corsi universitari.

Con nota del 20 luglio 2005, il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria (il D.A.P.) del Ministero della Giustizia rigettava la richiesta del ricorrente. Nella nota si osservava che il penitenziario di Roma - Rebibbia non disponeva di una sezione riservata ai detenuti che, come l'interessato, erano sottoposti al regime di sorveglianza rinforzata ("Elevato Indice di Vigilanza", cd. E.I.V. – si veda più sotto la sezione relativa al "Diritto interno pertinente"). Conseguentemente, il ricorrente veniva invitato ad effettuare l'iscrizione presso un corso universitario avente una sede più vicina al penitenziario che gli era stato assegnato.

Il 4 maggio 2006, il ricorrente depositava al D.A.P. una richiesta di revoca del provvedimento che disponeva l'applicazione nei suoi confronti dell'E.I.V. Il ricorrente motivava tale richiesta affermando che l'applicazione di siffatta tipologia di regime carcerario non poteva essere giustificata unicamente sulla base della pericolosità sociale del detenuto ma anche sulla base dell'esistenza di un rischio di commissione di atti violenti nei confronti dello stesso detenuto, o nei confronti di altri prigionieri. Inoltre, secondo il ricorrente, l'applicazione di siffatto regime non poteva comportare la conseguenza di limitare la partecipazione del detenuto alle attività di rieducazione. Il ricorrente aggiungeva, inoltre, di non avere mantenuto alcun contatto con settori della criminalità organizzata e di essere gravemente ammalato essendogli stato diagnosticato un cancro al colon per il quale aveva subito un intervento chirurgico.

Con decisione del 22 luglio 2006, il D.A.P. rigettava la domanda del ricorrente. Il dipartimento per l'amministrazione penitenziaria osservava che l'applicazione del regime di E.I.V. nei confronti del ricorrente era giustificata da esigenze di sicurezza, e, inoltre, che la scelta di assegnare il ricorrente ad un determinato istituto penitenziario ricadeva nell'ambito del margine di apprezzamento dell'amministrazione statale. Quest'ultima doveva, certo, tenere in debita considerazione le preferenze dei detenuti, ma era comunque vincolata all'esigenza prioritaria di garantire la buona gestione dei detenuti alla luce della loro pericolosità e delle loro caratteristiche. Tra l'altro, sottolineava l'amministrazione statale, il ricorrente aveva avuto la possibilità di seguire dei corsi universitari e il suo stato di salute era costantemente sorvegliato dai medici della prigione. In ultimo luogo, l'applicazione del regime di E.I.V. non comportava alcuna limitazione all'accesso alle attività di rieducazione.

## *2. I ricorsi esperiti dal ricorrente*

### **a) I ricorsi amministrativi**

Contro la decisione del D.A.P. il ricorrente depositava ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio in data 19 settembre 2006. Tra le altre cose, il ricorrente contestava al D.A.P. di non aver motivato in modo appropriato la decisione di sottoporlo al regime di E.I.V. e di non aver reso giustizia alla richiesta del suo avvocato affinché fosse ascoltato personalmente. Tra le altre cose, il fatto che il ricorrente avesse dovuto essere ricoverato in un ospedale civile dimostrava che le sue patologie non potevano essere curate in modo efficace all'interno di un penitenziario. Il ricorrente, evidenziava, in effetti, che era stato trasferito presso la prigione di Secondigliano poiché questa disponeva di un centro di vigilanza medica. Secondo il ricorrente, così facendo l'amministrazione aveva implicitamente riconosciuto la gravità del suo stato di salute. Il ricorrente aveva subito diverse colonoscopie e diversi interventi chirurgici finalizzati al trattamento di un cancro; egli aveva dovuto subire anche l'asportazione di una parte del colon. I medici dell'ospedale di Roma avevano sconsigliato di eseguire nei successivi due o tre anni ulteriori colonoscopie a causa dei rischi di perforazione dell'intestino. Ciò, tuttavia, non significava certo che il ricorrente non necessitasse di regolari controlli da effettuarsi presso centri specializzati e appropriatamente equipaggiati. In mancanza lo stato di salute del ricorrente non avrebbe potuto che aggravarsi.

Con decisione resa nel 2006 il T.A.R. Lazio dichiarava la propria incompetenza a decidere sul ricorso del ricorrente. Secondo il T.A.R., il ricorso aveva ad oggetto questioni relative al trattamento penitenziario che rientravano nella competenza del giudice di sorveglianza delle pene.

Il 9 gennaio 2007, il ricorrente presentava appello al Consiglio di Stato contro la decisione del T.A.R. Il ricorrente eccepeva che il ricorso di primo grado non verteva affatto sul trattamento penitenziario ma sulla applicazione nei suoi confronti del regime di E.I.V. e sulle ripercussioni da ciò derivanti per il suo stato di salute.

Con sentenza del 17 aprile 2007, il Consiglio di Stato confermava la decisione del T.A.R.

### **b) I ricorsi depositati dinanzi al giudice e al tribunale di sorveglianza.**

Il ricorrente aveva depositato, altresì, un ricorso dinanzi al giudice di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere in cui sosteneva di essere stato sottoposto al regime di E.I.V. senza che fosse stato adottato in via preliminare alcun atto amministrativo, e che l'esame delle sue richieste era stato effettuato in modo superficiale, alcune volte, in modo tardivo altre volte. In particolare, facendo riferimento alla giurisprudenza elaborata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di indipendenza ed

imparzialità dei tribunali, il ricorrente depositava istanza di annullamento della decisione che applicava nei suoi confronti il regime di E.I.V., e richiedeva l'adozione di misure atte a salvaguardare la sua salute.

Con ordinanza del 4 aprile 2007, il giudice di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere respingeva il ricorso. Il giudice di sorveglianza, infatti, sosteneva di non avere la competenza per riesaminare la decisione dell'amministrazione penitenziaria di sottoporre il ricorrente al regime di E.I.V. dal momento che tale decisione non violava alcun diritto fondamentale del detenuto. Secondo il giudice di sorveglianza, sebbene fosse vero che nel caso *Musumeci c. Italia* (n. 33695/96, §§ 48-52, dell'11 gennaio 2005) la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva ritenuto che l'impossibilità di contestare l'applicazione del regime di E.I.V. originasse una violazione del diritto di accesso ad un tribunale, tale conclusione derivava da una premessa erronea e cioè che le limitazioni alla libertà personale del ricorrente risultanti dall'applicazione del regime di E.I.V. comprimavano dei diritti di carattere civile. In realtà, precisava il giudice di sorveglianza, il regime di E.I.V. comportava unicamente l'assegnazione dei detenuti ad aree speciali del penitenziario senza limitare in alcun modo i diritti degli stessi. Non potevano, in effetti, essere considerate tali la sottoposizione a perquisizioni più frequenti, o l'assegnazione ad una cella individuale, o l'obbligo di passeggio con i soli detenuti assegnati al regime di E.I.V. Nel caso in esame, l'applicazione del regime di E.I.V. era motivata dalla elevata pericolosità del ricorrente, che deteneva un posto di primo piano all'interno di una organizzazione mafiosa. In ultimo luogo, il giudice di sorveglianza affermava che nell'ordinamento giuridico italiano i giudici interni erano tenuti a conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo unicamente nel quadro dell'esame del ricorso portato all'attenzione degli organi di Strasburgo: nel caso di specie, la Corte si era pronunciata relativamente al caso *Musumeci* e non su quello del ricorrente.

Successivamente, il ricorrente depositava richiesta di sospensione della pena. Con una ordinanza del 18 giugno 2007, il giudice di sorveglianza di Napoli respingeva la domanda. Il giudice di sorveglianza, in effetti, considerava che il ricorrente soffriva di un cancro al colon che necessitava di un controllo continuativo, ma rilevava altresì che le terapie che quest'ultimo avrebbe potuto ricevere all'esterno del penitenziario non erano differenti da quelle che gli venivano somministrate in carcere. Nel caso in cui fossero intervenute delle crisi, il ricorrente avrebbe potuto essere ricoverato presso strutture ospedaliere civili fornite dei macchinari adatti al caso. Inoltre, osservava il giudice di sorveglianza, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 147 del Codice penale, la sospensione dell'esecuzione della pena non poteva essere concessa in presenza, come nel caso di specie, di un rischio specifico di commissione di infrazioni penali. Tale era il caso del ricorrente che era un individuo altamente pericoloso, condannato per omicidio, porto d'armi e munizioni proibite, traffico di stupefacenti e

associazione per delinquere di stampo mafioso. Dopo il decesso dello zio, il ricorrente era considerato essere uno dei capi di una cosca mafiosa ben radicata in Calabria.

Il dossier del ricorrente veniva trasmesso in seguito al tribunale di sorveglianza di Napoli.

Con ordinanza del 1 agosto 2007, il tribunale confermava la decisione del giudice di sorveglianza di Napoli. Il collegio notava, in modo particolare che dai certificati medici (cfr. più sotto “Lo stato di salute del ricorrente”) risultava che le patologie del ricorrente non erano incompatibili con la sua detenzione, e che anzi potevano essere efficacemente trattate anche all’interno del penitenziario. L’esistenza di siffatte patologie non rendeva l’esecuzione della pena contraria al “senso di umanità” e non erano di natura tale da ridurre la pericolosità sociale dell’interessato o ad impedirgli di avere coscienza del “fine rieducativo” del suo imprigionamento. Il tribunale di sorveglianza, tuttavia, riteneva opportuno di inviare una copia della decisione al giudice di sorveglianza, e incaricandolo di rivalutare lo stato di salute del ricorrente alla luce di risultati di un esame istologico su di un micro tumore effettuato in data 9 luglio 2007

**c) I ricorsi dinanzi alle giurisdizioni civili e alla procura di Roma**

Il ricorrente depositava ricorso anche alle giurisdizioni civili, richiedendo la misura di urgenza dell’assegnazione ad un penitenziario senza padiglione destinato ai E.I.V. come quello di Roma – Rebibbia.

Con ordinanza dell’11 maggio 2007, il tribunale di Roma osservando che la questione sottoposta riguardava la giurisdizione dei giudici di sorveglianza, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione. Tale decisione veniva confermata il 23 agosto 2007.

Il 5 giugno 2007, il ricorrente denunciava diverse omissioni e ritardi nella trattazione del suo caso e richiedeva alla procura di Roma di dare inizio a delle indagini al fine di accertare eventuali responsabilità penali a carico del D.A.P., a carico dei giudici che avevano deciso sui suoi ricorsi e a carico dei medici della prigione.

L’esito di siffatto procedimento non è noto.

*3. Lo stato di salute del ricorrente*

Il ricorrente è stato più volte oggetto di visite mediche specialistiche

In particolare, il Dott. R., esperto nominato dal ricorrente, ha depositato due perizie mediche in data 6 novembre 2006 e 9 giugno 2007. In tali perizie il medico affermava che il paziente era afflitto da un cancro cronico al colon ed in stato degenerativo. Ad avviso del medico, la detenzione del ricorrente non poteva che aggravare la patologia dal momento che il penitenziario di Secondigliano non disponeva delle necessarie strutture sanitarie per sorvegliare e curare in modo efficace la malattia.

Un ulteriore perizia è stata depositata il 10 aprile 2007 da un medico del carcere di Secondigliano. Nella perizia si legge che in seguito ad un intervento chirurgico, il 29 aprile 2006 l'ospedale civile di Roma indicava che lo stato di salute del paziente era nel complesso buono e che si restava in attesa degli esami istologici di alcuni micro tumori che erano stati asportati. Nelle perizia veniva consigliato di eseguire un esame endoscopico entro un termine di tre anni. Quanto al risultato degli esami istologici, questi rivelavano una "displasia di basso grado". Il 21 marzo 2007, il ricorrente veniva sottoposto a visita pneumologica e gastroenterologia.

Il 9 luglio 2007, il ricorrente veniva sottoposto ad una colonoscopia che evidenziava un tumore di 2 millimetri che veniva immediatamente asportato. In un ulteriore perizia del 24 luglio 2007 un medico del carcere di Secondigliano affermava che lo stato di salute del ricorrente era compatibile con la sua detenzione. Suggeriva, inoltre, l'effettuazione di una ecografia nel termine di tre mesi.

#### *4. Le richieste di misure d'urgenza depositate dal ricorrente*

Il 27 aprile il ricorrente depositava ricorso dinanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo. In considerazione del suo stato di salute, il ricorrente richiedeva l'applicazione di una misura di urgenza ai sensi dell'art. 39 del Regolamento della Corte. Il 13 luglio 2007, la presidentessa della seconda sezione della Corte decideva di non indicare al Governo italiano la misura provvisoria richiesta. Ciononostante, il ricorrente rinnovava la richiesta di misura d'urgenza.

Più in particolare, in data 22 maggio 2007 la Presidentessa della seconda sezione richiedeva al Governo italiano delle informazioni circa lo stato di salute del ricorrente e le terapie a cui era sottoposto. Le risposte del Governo sul punto erano comunicate alla Cancelleria della Corte in data 2 luglio 2007. Specificatamente, in una nota del 28 giugno 2007, il D.A.P. precisava che il ricorrente beneficiava di sedute di kinesiterapia, era sottoposto a controlli medici regolari tra i quali colono scopia e visite gastroenterologi che. Tali trattamenti medici venivano praticati nel centro clinico della prigione di Secondigliano o, se del caso, presso strutture ospedaliere pubbliche.

Sulla base di queste informazioni il 13 luglio 2007, la presidentessa della seconda sezione decideva di respingere la richiesta del ricorrente di applicazione di misure d'urgenza.

Il 3 ottobre 2007, il ricorrente depositava una nuova domanda, che fu respinta il 18 ottobre 2007. Il medesimo giorno, la presidentessa della seconda sezione decideva esaminare il ricorso in via prioritaria ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento della Corte.

## **B. La normativa interna rilevante**

Il regime E.I.V. è previsto dalla circolare D.A.P. n. 3479/5929 del 9 luglio 1998, che introduce, in base al principio dell'individualizzazione del trattamento penitenziario disposto dall'art. 13 e dall'art. 14 della legge sull'Ordinamento penitenziario e dal suo regolamento di esecuzione, tre livelli di detenzione (cd. circuiti penitenziari) che raggruppano determinate categorie di detenuti.

Il "circuito di alta sicurezza" è destinato agli accusati o ai condannati per i delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso, di sequestro a fini di estorsione, di traffico di stupefacenti. Nei loro confronti, a causa della loro pericolosità e della loro capacità di proselitismo e di oppressione, sono applicate misure particolarmente stringenti, finalizzate a separarli da altri detenuti e a vigilare sulla loro sorveglianza. Le attività di siffatta tipologia di detenuti come, le passeggiate, le conversazioni la formazione professionale o le attività sportive si svolgono all'interno di una area prestabilita.

Il "circuito di sicurezza media" accoglie i detenuti che sono accusati o condannati per delitti compiuti al fine di facilitare le attività di organizzazioni a delinquere di stampo mafioso e si caratterizzano, pertanto, per un importante livello di pericolosità.

Il "circuito denominato di E.I.V." riguarda i detenuti che presentano un indice di pericolosità tale che il loro inserimento nel "circuito di media sicurezza" sarebbe inefficace a garantire l'ordine e la sicurezza pubblici. La pericolosità di questi detenuti è determinata in base alla loro appartenenza alla criminalità di tipo terrorista, alla natura o al numero di delitti compiuti, ai tentativi di evasione o alla commissione di atti di grave violenza commessi nei confronti di altri detenuti o di guardiani. Ai sensi della circolare n. 3479/5929 in mancanza di disposizioni specifiche disciplinanti la materia, il circuito di E.I.V. deve essere organizzato prendendo come modello quello di alta sicurezza. Conseguentemente, sono proibiti i contatti con detenuti di altri circuiti ed il regime di sorveglianza è particolarmente stretto.

## **VIOLAZIONI DEDOTTE**

Il ricorrente invoca gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8 della Convenzione e afferma che il suo stato di salute è incompatibile con la detenzione in carcere; lamenta, altresì, di non disporre di alcuno strumento di protezione giurisdizionale da far valere contro l'applicazione nei suoi confronti del regime di E.I.V.

## DIRITTO

1. Il ricorrente sostiene che, con riguardo al suo stato di salute, la detenzione in regime di E.I.V. ne metterebbe in pericolo la vita e costituirebbe allo stesso tempo un trattamento inumano o degradante e una forma di riduzione in schiavitù. Il ricorrente precisa, inoltre, che il penitenziario di Secondigliano, che – sostiene - sarebbe soprannominato “il macello”, non dispone di una struttura specializzata per la cura dei tumori.

Il ricorrente, pertanto, invoca gli articoli 1, 2, 3, 4 della Convenzione che, per quanto rileva il caso in esame, recitano:

### **Articolo 1**

“Le Alte Parti Contraenti assicurano ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al titolo primo della (...) Convenzione.”

### **Articolo 2 § 1**

“Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.”

### **Articolo 3**

“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.”

### **Articolo 4 § 1**

“Nessuno può essere tenuto in condizione di schiavitù o di servitù.”

La Corte osserva innanzitutto che non risulta dal fascicolo della causa alcun elemento tale da far ritenere che il ricorrente corra pericolo di vita per situazioni riconducibili alle autorità o che lo stesso sia tenuto in condizione di schiavitù. Inoltre, nessuna distinta questione si pone sotto il profilo dell'art. 1 della Convenzione. Le doglianze del ricorrente, pertanto, si prestano ad essere esaminate solo sotto il profilo dell'articolo 3 della Convenzione.

## **A. Principi generali**

Conformemente alla consolidata giurisprudenza della Corte, per ricadere sotto l'ambito dell'articolo 3, un maltrattamento deve raggiungere una soglia minima di gravità. La valutazione di questo minimo è relativa per definizione; essa dipende dall'insieme degli elementi della causa, ed in particolare dalla durata del trattamento e dai suoi effetti fisici o mentali nonché, talvolta, dal sesso, dall'età, e dallo stato di salute della vittima (cfr.,

tra gli altri, *Price c. Regno Unito*, n. 33394/96, § 24, CEDH 2001-VII, *Mouisel c. Francia*, n. 67263/01, § 37, CEDH 2002-IX, e *Gennadi Naoumenko c. Ucraina*, n. 42023/98, § 108, 10 febbraio 2004). Ancora, le denunce di maltrattamento devono essere sostenute innanzi alla Corte da appropriati elementi di prova (vedere, *mutatis mutandis*, la sentenza *Klaas c. Germania* del 22 settembre 1993, serie A n. 269, p. 17, § 30). Quanto alla valutazione di siffatti elementi, la Corte applica il criterio della prova “al di là di qualsiasi ragionevole dubbio”; ma aggiunge che tale prova può tuttavia risultare da un insieme di indizi o da presunzioni non contestate, sufficientemente gravi, precise e concordanti (cfr. *Irlanda c. Regno Unito* del 18 gennaio 1978, serie A n. 25, p. 65, § 161 *in fine*, nonché *Labita c. Italia* [GC], n. 26772/95, § 121, CEDH 2000-IV).

Affinché una pena ed il trattamento che si accompagna alla prima possano essere qualificati come “inumani” o “degradanti”, occorre che le sofferenze lamentate vadano al di là di quelle che derivano inevitabilmente da una determinata forma legittima di trattamento o di pena (*Jalloh c. Germania* [GC], n. 54810/00, § 68, 11 luglio 2006).

Con particolare riferimento a quelle persone che sono private della libertà, l’articolo 3 impone agli Stati l’obbligo positivo di assicurarsi che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato ad una tensione ed una sofferenza di intensità tali da eccedere il livello inevitabile di sofferenze inerenti alla detenzione e che, avuto riguardo alle esigenze pratiche della detenzione, siano assicurate in modo adeguato, e precisamente anche attraverso la prestazione delle terapie mediche necessarie, la salute ed il benessere del detenuto (*Kudła c. Polonia* [GC], n. 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI, nonché *Riviere c. Francia*, n. 33834/03, § 62, 11 luglio 2006). Ne deriva che anche la mancata somministrazione di terapie mediche appropriate e, più in generale, la detenzione di una persona malata in condizioni non adeguate, può in linea di principio costituire un trattamento contrario all’articolo 3 (cfr., per esempio, *İlhan c. Turchia* [GC], n° 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII, nonché *Gennadi Naumenko* citata più sopra, § 112).

Le condizioni di detenzione di una persona malata devono garantire la protezione della salute con riguardo agli avvenimenti ordinari e ragionevoli della detenzione. Sebbene non sia possibile dedurre un obbligo generale di rimettere in libertà un detenuto, o anche di trasferirlo presso un ospedale civile, anche in presenza di una persona affetta da una malattia particolarmente difficile da curare (*Mouisel* citata più sopra, § 40), l’articolo 3 della Convenzione impone in ogni caso allo Stato di proteggere l’integrità fisica delle persone private della libertà. Conseguentemente, la Corte non può escludere che dinanzi a condizioni particolarmente gravi, ci si possa trovare in presenza di situazioni in cui la buona amministrazione della giustizia penale esige l’adozione di misure di natura umanitaria (*Matencio*

*c. Francia*, n. 58749/00, § 76, 15 gennaio 2004, nonché *Sakkopoulos c. Grecia*, n. 61828/00, § 38, 15 gennaio 2004).

Al fine di valutare la compatibilità di un precario stato di salute con il regime di detenzione di un ricorrente, la Corte deve tenere conto in modo particolare di tre elementi, sarebbe a dire: a) le condizioni del detenuto, b) la qualità delle cure somministrate e c) l'appropriatezza del mantenimento della misura detentiva alla luce dello stato di salute del ricorrente (*Farbtuhs c. Lettonia*, n. 4672/02, § 53, 2 dicembre 2004, e *Sakkopoulos* citata sopra, § 39).

## **B. Applicazione di tali principi al caso di specie**

Oggetto del caso in esame è la questione della compatibilità dello stato di salute del ricorrente con il suo mantenimento in detenzione nonché quello di stabilire se questa situazione raggiunga quel livello minimo di gravità necessario per ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della Convenzione.

La Corte osserva innanzitutto che il ricorrente soffre di un cancro al colon. Per questo motivo il ricorrente è stato sottoposto ad una serie di interventi chirurgici che hanno asportato parti del tumore. Questi interventi sono stati realizzati in strutture ospedaliere pubbliche, presso le quali il ricorrente era stato trasferito allo scopo preciso di consentire i trattamenti medici appropriati.

La Corte osserva parimenti che il 26 aprile 2006 i medici dell'ospedale civile di Roma hanno valutato come buono lo stato di salute generale del ricorrente e che, analogamente, i medici del carcere di Secondigliano hanno sottoposto l'interessato a visite mediche periodiche raggiungendo la conclusione della possibilità di curare in modo efficace il ricorrente anche all'interno del carcere. Il penitenziario, in effetti, dispone di un centro di terapie mediche. Tra marzo e luglio 2007, il ricorrente è stato sottoposto a delle visite pneumologiche e di gastroenterologia nonché ad una colonoscopia. Altre tipologie di esami clinici, comunque, sono stati effettuati nel passato; analogamente la realizzazione di nuovi esami è prevista per il futuro.

Alla luce di quanto precede, la Corte è dell'avviso che le autorità statali hanno adempiuto all'obbligo che incombe su di loro di salvaguardare l'integrità fisica del ricorrente attraverso l'effettuazione dei controlli medici appropriati. A tal proposito la Corte tiene osserva che lo stato di salute dell'interessato potrà essere monitorato costantemente presso il centro diagnostico e di terapia annesso al penitenziario di Napoli Secondigliano, e che nella ordinanza del 1 agosto 2007 il tribunale di sorveglianza di Napoli ha assegnato al giudice di sorveglianza di Napoli il compito di rivalutare lo stato di salute del ricorrente alla luce dei controlli clinici da effettuare. Tra l'altro, come messo in luce dal giudice di sorveglianza di Napoli nella sua

ordinanza del 18 giugno 2007, nell'eventualità di crisi sopravvenute, il ricorrente potrà sempre essere ricoverato di nuovo presso strutture ospedaliere civili fornite degli equipaggiamenti adatti al caso.

L'insieme degli elementi che elencati qui sopra non consente alla Corte di concludere che lo stato di salute del ricorrente sia incompatibile con la detenzione. A tal riguardo, la Corte osserva che solo il perito nominato dal ricorrente si è pronunciato in tal senso e che nessun altro medico che ha visitato il paziente ha manifestato siffatta opinione (si veda, *mutatis mutandis*, *Trisolini c. Italia* (decisione), n. 45531/06, 25 settembre 2007).

La Corte perviene alla conclusione, allora, che il trattamento cui è stato sottoposto il ricorrente non eccede il livello inevitabile di sofferenze inerenti alla detenzione. La soglia minima di gravità necessaria per ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della Convenzione non è stata raggiunta e la corte, pertanto, non scorge alcuna parvenza di violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Il presente motivo di ricorso, dunque, in risulta essere manifestamente infondato e deve essere respinto ai sensi dell'art. 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

2. Il ricorrente lamenta che il regime di E.I.V. gli sarebbe stato applicato in assenza di qualsiasi preesistente atto amministrativo. Tale carenza comporterebbe una violazione del diritto alla libertà e l'inflizione di una pena senza base giuridica.

A tal proposito il ricorrente invoca gli articoli 5 e 7 della Convenzione che, nella parte che rileva il presente caso dispongono:

**Article 5 § 1**

“Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente; (...)”

**Article 7 § 1**

“Nessuno può essere condannato per un'azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituissero reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.”

La Corte osserva, in primo luogo, che siffatto motivo di ricorso riguarda l'esecuzione della pena e non la pena stessa (*Musumeci c. Italia* (decisione), n. 33695/96, 17 dicembre 2002). L'articolo 7, allora, non può ricevere applicazione. Tra l'altro, la detenzione del ricorrente deve essere inquadrata come detenzione regolare di un individuo “in seguito a condanna disposta da parte di un tribunale competente” ai sensi dell' art. 5 § 1 a) della Convenzione. Nessun elemento permette di ritenere che la privazione della libertà del ricorrente sia stata arbitraria o comunque contraria all'articolo 5.

Ne segue che siffatto motivo di ricorso è in parte incompatibile *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione ed in parte manifestamente infondato. Esso, dunque, deve essere rigettato in applicazione dell'art. 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

3. Il ricorrente si duole del fatto che il regime di E.I.V. comporti una compressione del diritto di visita dei membri della sua famiglia, dal momento che i penitenziari con padiglioni destinati ai detenuti in regime di E.I.V. sono lontani dalla località in cui essi hanno la loro residenza.

Il ricorrente, pertanto, invoca l'art. 8 che dispone:

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

La Corte osserva che il regime di E.I.V. non ha comportato, per il ricorrente, limitazioni ulteriori al numero di visite dei membri della sua famiglia. Tra l'altro, va ricordato che la Convenzione non riconosce assolutamente ai detenuti il diritto di scegliersi il luogo di detenzione e che la separazione e l'allontanamento del detenuto dalla sua famiglia sono conseguenze inevitabili della detenzione. È solo in presenza di circostanze eccezionali che il fatto di detenere una persona in una prigione lontana dalla sua famiglia al punto tale da rendere difficile, se non impossibile, qualsiasi visita, può determinare una ingerenza nel diritto alla vita familiare (*Ospina Vargas c. Italia* (decisione), n. 40750/98, 6 aprile 2000, nonché *Hacisüleymanoğlu c. Italia* (decisione), n. 23241/94, decisione della Commissione del 20 ottobre 1994, in *Decisioni e Rapporti* (DR) 79, pp. 121, 125).

Senza sottostimare le difficoltà che possono incontrare i membri della famiglia del detenuto per raggiungere il carcere di Napoli – Secondigliano, la Corte considera che la circostanza che l'interessato sia detenuto in tale penitenziario non è di natura tale da comprimere il loro diritto di visita. LA famiglia del ricorrente risiede in effetti in Italia e non vi è alcuna prova che l'assegnazione del ricorrente al carcere di Secondigliano sia causa di ostacoli insormontabili o di difficile risoluzione.

Ne segue che il presente motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato in applicazione dell'art. 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

4. Il ricorrente si duole di non disporre di alcuna protezione giurisdizionale contro l'applicazione nei suoi confronti del regime di E.I.V.

A tal proposito, il ricorrente sostiene che il Consiglio di Stato si è “lavato le mani” quanto alla sua situazione e il giudice di sorveglianza ha agito con arroganza, rifiutando di applicare i principi che enucleati dalla

giurisprudenza europea. Le decisioni relative a tale situazione sarebbero state adottate, secondo il ricorrente, con ritardo e ciò nonostante l'urgenza assoluta del caso.

Il ricorrente invoca l'art. 6 della Convenzione, che nella parte che rileva il caso in esame dispone:

“Ogni persona ha diritto ad un'equa (...) udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile (...).”

Alla luce dello stato attuale del dossier di causa, la Corte non ritiene di essere in grado di rendere una pronuncia sulla ricevibilità di tale motivo di ricorso e giudica necessario comunicare questa parte del ricorso al Governo convenuto ai sensi dell'art. 54 § 2 del suo Regolamento

Per tali motivi, la Corte, all'unanimità

*Aggiorna* l'esame del motivo di ricorso depositato da ricorrente ai sensi dell'art. 6 della Convenzione;

*Dichiara* il ricorso irricevibile quanto al resto.

Sally Dollé  
Cancelliere

Françoise Tulkens  
Presidente